

CXXXV.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Osservazioni del senatore Melodia sul processo verbale della precedente tornata — Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Presentazione di disegni di legge interpolatamente — Avvertenza del Presidente — Su proposte ed osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei senatori Serena, Cavalli e Astengo, il Senato ammette l'inversione dell'ordine del giorno — Si approva una proposta del senatore Melodia e del ministro dei lavori pubblici, relativa all'esame di due disegni di legge riguardanti ferrovie — votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato » (N. 292), parlano il relatore, senatore Roux, ed il ministro dei lavori pubblici — Senza osservazioni se ne approvano poi tutti gli articoli — Parlano nella discussione generale del disegno di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari per la Sicilia » (N. 305), i senatori Cannizzaro, Cadolini, ed il ministro dei lavori pubblici — Gli articoli del disegno di legge si approvano senza discussione — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 338, 308, 307, 316, 229 e 328 — Chiusura e risultato di votazione — Nomina di Commissioni — Lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Colonna Fabrizio al ministro dell'interno sui provvedimenti circa le leggi di abolizione delle servitù di pascolo, legnatico, ecc. nelle ex-province pontificie, è fissato per la tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, dei lavori pubblici, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi, del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MELODIA. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Risultando dal verbale semplicemente che la proposta d'iniziativa del senatore Casana, per modificazioni al regolamento, è stata

sospesa, io vorrei in questa occasione dichiarare che credo di non ingannarmi dicendo che tanto il proponente quanto il Senato intendevano che questa sospensione doveva significare rinvio di quella proposta alla nuova Commissione che fu votata l'altro giorno.

Quello che è certo, e che tengo a dichiarare, si è che l'Ufficio centrale, del quale avevo l'onore di essere presidente, aveva inteso la sospensione in questo senso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Melodia della fatta dichiarazione, che sarà inserita nel processo verbale. Se non vi sono altre obiezioni, il verbale si intenderà approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 210. L'ing. C. De Lorenzi, consigliere delegato della Società miniere solfuree Trezza-Albani (Romagna) fa voti al Senato perchè il disegno di legge « Istituzione di un Consorzio e altri provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana » venga emendato in modo da permettere il pareggiamento delle condizioni dell'industria nelle varie regioni d'Italia.

« 211. Il sig. Vincenzo Marsilii, ufficiale di scrittura nell'intendenza di finanza di Mantova, fa voti al Senato perchè nel disegno di legge « Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro » siano introdotti emendamenti atti a migliorare la condizione degli ufficiali di scrittura di 4^a classe delle intendenze.

« 212. Il sig. Salvatore D'Alena ed altri proprietari del feudo Vicenne Piane in agro di S. Pietro Avellana, fanno voti al Senato perchè sia approvato senza modifiche il disegno di legge « Aggregazione del comune di S. Pietro Avellana al mandamento di Carovilli.

« 213. L'Associazione nazionale dei ragionieri provetti, con sede a Firenze, propone al Senato un emendamento al disegno di legge « Sull'esercizio della professione di ragioniere ».

Messaggio**del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio pervenutomi dalla Camera dei deputati.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, addì 7 luglio 1906.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge " Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari " d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 7 luglio 1906, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso ».

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906;

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali e di altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia;

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Presento inoltre la « Relazione sui provvedimenti di concentrazione, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1905 ed elenco delle amministrazioni disciolte. (Art. 102 della legge 17 luglio 1890, n. 6972) »;

Relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità. (Art. 97 della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria;

Conferimento dei banchi del lotto;

Autorizzazione della spesa di 95,000 lire per l'acquisto di locali e pei lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari di quella città;

Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche;

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa;

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello;

Miglioramenti delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali, e specialmente del Corpo Reale equipaggi;

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia);

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina;

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina;

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la Regia marina, e lavori per le piazze marittime.

Prego il Senato di volerli dichiarare di urgenza e di deferire ad una sola Commissione, da nominarsi dal Presidente, il loro esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge; se non si fanno opposizioni, si intenderà ad essi accordata l'urgenza richiesta.

Il signor ministro ha proposto poi che l'esame di questi disegni di legge sia deferito ad una sola Commissione da nominarsi dal Presidente. Se non vi sono osservazioni, la proposta si intende approvata.

Farà conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti di-

segni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, e chiedo siano dichiarati d'urgenza:

Riscatto delle strade ferrate meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica;

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e rimessi per ragione di competenza alla Commissione di finanze.

Se non si fanno opposizioni, si intenderà ad essi accordata l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

(Accordata).

PRESIDENTE. Come il Senato vede, noi abbiamo molti progetti di legge da portare all'ordine del giorno. Ora io faccio appello allo zelo dei colleghi perchè vogliano intervenire numerosi agli Uffici, affinchè l'esame di questi progetti possa farsi al più presto possibile. Quelli presentati oggi non potranno essere inviati agli Uffici prima di mercoledì mattina, eccetto che Senato preferisse adottare il sistema degli uffici riuniti...

(Voci: No, no!)

PRESIDENTE. Allora io ripeto la mia preghiera ai colleghi perchè facciano in modo che il lavoro degli Uffici si svolga regolarmente nella mattina di mercoledì prossimo.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Non per me, ma per molti miei colleghi, e poichè l'esperienza ne ha dimostrato l'utilità, proporrei che gli Uffici si adunassero nelle ore pomeridiane.

PRESIDENTE. Sia pure, ma allora dovrò convocarli per le ore 14.

ASTENGO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io propongo invece che rimanga ferma l'adunanza degli Uffici per le ore 10.30 antimeridiane.

CAVALLI. Questa mattina intanto lei non vi era! (ilarità).

PRESIDENTE. Io non posso che interpellare su di ciò il Senato. Coloro che intendono che gli Uffici vengano riuniti nelle ore antimeridiane, favoriscano di alzarsi.

La proposta è approvata.

Inversione dell'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare il Senato che il disegno di legge posto al numero uno dell'ordine del giorno sia portato in fondo all'ordine del giorno medesimo, poichè si tratta di un disegno approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma sul quale l'Ufficio centrale, di accordo col Governo, propone delle modificazioni. Siccome l'altro ramo del Parlamento ora è chiuso, mi pare che sarebbe più opportuno dare la preferenza a quei disegni di legge che sono proposti per l'approvazione, così come furono trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non ho nulla da opporre alla proposta dell'onor. Presidente del Consiglio. Capisco che un disegno di legge, che darà luogo a lunga discussione e a cui l'Ufficio centrale ha apportate non poche modificazioni, debba essere rinviato a miglior tempo. Però io profitto di questa occasione per fare una preghiera all'onor. ministro. Questo disegno di legge in sostanza, come fu detto nell'altro ramo del Parlamento, non fa che consolidare lo stato di diritto attuale, creato dalla giurisprudenza della sezione contenziosa del Consiglio di Stato. Ora, che i ricorsi contro i decreti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali debbano dichiararsi ammissibili per giurisprudenza o per legge, è cosa che si può a suo tempo esaminare e stabilire definitivamente. Quel che è davvero urgente è che la IV sezione sia messa in condizione di poter funzionare. Io non dirò cose che l'onor. Presidente del Consiglio conosce meglio di me. Egli sa che vi sono tremila ricorsi arretrati contro provvedimenti amministrativi che di loro natura sono immediatamente esecutivi. Tra gli altri vi sono, per esempio, molti ricorsi contro elezioni avvenute tre o quattro anni or sono. È serio che dopo tre o quattro anni si annullino elezioni che sono state seguite da altre elezioni? Basterebbe questo esempio per dimostrare la urgente necessità di mettere la IV sezione del Consiglio di Stato in grado di poter

funzionare. Diciamolo francamente, siamo a tal punto che quella sezione si deve sdoppiarla o sopprimerla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha notato bene l'onorevole senatore Serena, il disegno di legge che ho chiesto sia posto in fondo all'ordine del giorno non porta alcuna novità, non fa che consolidare lo stato attuale di fatto. Anche questa è una ragione di più per confermare che non vi è urgenza. Il senatore Serena ha perfettamente ragione quando dice che è necessario di mettere la IV Sezione in condizione di poter funzionare, ma su questo argomento mi consentirà di osservare che sono stati già presentati due disegni di legge; uno ne presentai io e precisamente al Senato tre anni or sono; ma non ebbi il bene di vederlo portato in relazione; l'altro l'ha presentato il mio predecessore, e non è neppure all'ordine del giorno. Quindi non è colpa mia nè del mio predecessore (perchè amo di essere equanime), se questo disegno di legge che provvede a migliorare le condizioni della giustizia amministrativa non sia venuto fin oggi in discussione. Io credo che vi sia anche qualche cosa di più da fare oltre quello che è stato proposto, e mi riservo di studiare l'argomento al riaprirsi della sessione dei lavori: farò allora al Senato le proposte necessarie per assicurare il funzionamento della IV Sezione. Aggiungo poi che questi provvedimenti riguardanti la IV Sezione sono resi anche più urgenti dall'ultima legge sulle ferrovie di Stato, la quale devolve alla competenza della IV Sezione altri ricorsi. Questa è una ragione di più quindi per provvedere a che possa funzionare regolarmente.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Dopo le osservazioni fatte dal senatore Serena e dal Presidente del Consiglio, io crederei opportuno che questo progetto di legge fosse rimandato a novembre. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Tengo a dichiarare al Presidente del Consiglio che non ho fatto colpa nè a lui nè al suo predecessore se i disegni di legge

che si sono presentati su questo argomento non sono stati discussi. Soltanto ho approfittato di questa occasione per richiamare tutta la sua attenzione sopra uno stato di cose che richiede urgenti provvedimenti.

E, detto ciò, non mi resta che a ringraziare il Presidente del Consiglio e a prendere atto delle dichiarazioni da lui fatte che provvederà a novembre in guisa da rendere *seria* la funzione della Sezione contenziosa del Consiglio di Stato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi associo alla proposta del collega Cavalli.

Questo progetto sullo scioglimento dei Consigli comunali porterà una discussione lunga perchè la Camera lo ha votato in un modo, l'Ufficio ha proposto un controprogetto, ed anche io ho presentato degli emendamenti. È meglio quindi rimandarne la discussione a novembre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La mia formula di mettere in fondo all'ordine del giorno la discussione di questa legge equivaleva precisamente alla proposta fatta di rimandarne a novembre la discussione. (*Vivissima ilarità*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rimandare a novembre la discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvata).

Per il riscatto delle ferrovie meridionali e per le liquidazioni ferroviarie.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Fra i disegni di legge presentati dal Ministero oggi, vi è quello che riguarda il riscatto delle ferrovie meridionali. Siccome dovremo riunirci negli Uffici mercoledì mattina, dai quali verrà poi nominato l'Ufficio centrale che a sua volta dovrà discutere e nominare il relatore che dovrà presentare la relazione, nella previsione che le nostre sedute non possano essere molto numerose, prego il Senato di delegare lo studio di questo disegno di legge ad una Commissione speciale, dando incarico al Presidente di nominarla.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alla proposta del senatore Melodia, anzi pregherei il Senato di volere consentire che quella medesima Commissione speciale che esaminerà la legge sul riscatto delle ferrovie Meridionali, esamini pure la legge sulle liquidazioni della rete Mediterranea, di guisa che tutta la materia ferroviaria verrebbe deferita ad una medesima Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti queste due proposte.

Chi intende di approvarle è pregato di alzarsi.

(Approvate).

Farò conoscere più tardi anche i nomi dei componenti questa Commissione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto della proposta di un'aggiunta all'art. 32 del Regolamento del Senato.

MARIOTTI F., *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato» (N. 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a volerne dar lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 292).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Io debbo fare, onor. colleghi, alcune brevi dichiarazioni. Anzitutto questa legge, che è di carattere transitorio, ebbe nell'Ufficio centrale un giudizio che parrà forse severo, a riguardo della forma. Debbo però dichiarare che questo giudizio non aveva nes-

sun carattere di censura al ministro che l'ha presentata. Comprendevamo benissimo che l'imperfezione della forma veniva di necessità dalle varie modificazioni che il disegno ha subito nelle sue trasformazioni e da alcuni emendamenti fatti durante la discussione nella Camera dei deputati. L'onor. ministro vorrà avere la cortesia solamente di ritenere che a parte questa censura di forma, l'Ufficio centrale si rivolge con molta fiducia a lui, perchè specialmente, per quello che riguarda l'applicazione di questa legge, il senno del Governo e la pratica dell'amministrazione ferroviaria sapranno interpretarla secondo il vero spirito che le volle dare il Corpo legislativo.

Intanto l'Ufficio centrale comincia a fare una calda raccomandazione a riguardo dell'art. 2, che converte in legge, modificandolo, un Regio decreto, oggi in vigore.

Tutte le disposizioni le quali hanno carattere di urgenza, per il trasporto e per il traffico, per il recapito a domicilio, per i termini abbreviati onde accelerare il traffico sulle linee ferroviarie, tutte queste disposizioni, che col presente disegno di legge sono confermate e sono convertite in legge, siano adoperate dall'amministrazione con quella prudenza, con quella temperanza, che son necessarie perchè non nuocciano al commercio e alle industrie. In verità tutte le facoltà che queste disposizioni accordano all'amministrazione, se non fossero usate con un certo criterio, potrebbero nuocere molto con la loro severità, col loro rigore ai trasporti, all'industria e ai commerci.

L'Ufficio centrale desidera poi ancora dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che, quando avvenga la necessità di valersi di alcune di queste disposizioni, faccia sì che la notizia pubblicata dall'amministrazione sia estesa in modo che non solo designi il giorno in cui comincia l'uso di queste disposizioni e di queste facoltà eccezionali, ma avverta anche quando queste siano per finire. Comprenderà l'onor. ministro l'importanza di questa raccomandazione, affinchè il commercio e l'industria siano informati dei provvedimenti che essi debbono prendere non solo quando il trasporto, o il carico, o il discarico è fatto per conto loro, ma anche quando queste operazioni debbano essere fatte direttamente dai privati interessati.

Un'altra preghiera muove l'Ufficio centrale e si riferisce alle disposizioni del primo comma dell'art. 8. Questo stabilisce che « per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

In un comma seguente è disposto che saranno soggetti alla stessa dichiarazione, e previa solo una maggior formalità, i terreni distanti 100 metri. Ora è bene inteso, e certo nessuno potrà metterlo in dubbio, che si tratta di terreni adiacenti e contigui al suolo o alla rete ferroviaria. Ma è bene che questa disposizione sia precisata da un'affermazione e da una dichiarazione dell'onorevole ministro; perchè, lasciandola nei termini in cui si trova, potrebbe avvenire che per i terreni che non siano distanti oltre 50 o oltre 100 metri possa liberamente farsi l'espropriazione, anche se non siano adiacenti e contigui alle linee ferroviarie.

Un'ultima dichiarazione riguarda l'art. 10. Questo art. 10 dice che « non può essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e sieno trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

« Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo ».

Ora il primo comma così generico di quest'articolo parrebbe potersi applicare a tutti i reclami da farsi verso l'amministrazione ferroviaria. Invece risulta dalla discussione, e specialmente dal secondo comma dell'articolo stesso che esso riguarda soltanto i reclami per mancati trasporti o per guasti durante il trasporto. Con la speranza di ottenere dichiarazioni che spieghino l'importanza e il significato di queste disposizioni, l'Ufficio centrale approva il disegno di legge e prega il Senato di dargli voto favorevole.

L'Ufficio centrale dovrebbe ancora riferire su alcune petizioni che furono inviate al Senato. Ma tutte o la maggior parte di esse riguardano

specialmente i ruoli organici, le competenze accessorie, da stabilirsi a norma della legge del 22 aprile 1905 e le quali avrebbero dato, secondo le petizioni, luogo a lagnanze da parte degli interessati. Ora con il savio provvedimento degli articoli 5 e 6, tutte le questioni che possono riguardare le tabelle organiche e le competenze accessorie dovranno essere pubblicate entro il mese di agosto, e potranno essere oggetto di reclami e di ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato; a questo magistrato contenzioso potranno quindi più fruttuosamente rivolgersi gli interessati.

Or dunque l'Ufficio centrale non avendo altre osservazioni da fare a questo riguardo, risponde solamente a quelli che hanno promosso le petizioni, che questa materia formerà oggetto di studio e di esame pel futuro ordinamento del Consiglio di Stato. E qui mi permetterò di fare un'ultima raccomandazione, associandomi a quella dell'onor. senatore Serena e degli altri oratori che hanno testè parlato sulla composizione del Consiglio di Stato.

Certamente questa facoltà di ricorso concessa oggi agli 80,000 impiegati ferroviari produrrà tale una congerie di lavori, almeno nei primi tempi, per il Consiglio di Stato, che ci sembra urgente e necessario di provvedere affinché questa giustizia affidata al Consiglio di Stato e la facoltà di ricorso data agli impiegati ferroviari possano procedere pronte, efficaci e tali che fin da principio possano dirimere tutte le ragioni di turbamento nel personale ferroviario.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ringrazio l'onor. relatore dell'Ufficio centrale delle cortesie parole che ha voluto rivolgermi.

Io sono il primo a riconoscere che, per la forma, il progetto non risponde a quella correttezza ed eleganza di dizione che sarebbero desiderabili. Ma ciò per molte ragioni.

Una delle ragioni, ed è forse la precipua, è l'esercizio troppo facile del diritto di emendamento che rende talvolta impossibile coordinare diverse parti di una legge in guisa che la forma tecnica corrisponda a quella che dovrebbe essere il nostro continuo esempio, quella del diritto romano. Ma io sono lieto

che da parte le questioni di forma, l'Ufficio centrale abbia riconosciuto che questo disegno di legge nella sua sostanza risolve buona parte dell'arduo problema ferroviario. Certo una parte soltanto poichè, impreparati come eravamo, avevamo ed abbiamo bisogno ancora del soccorso dell'esperienza per procedere all'ordinamento definitivo, che risponda non a ideali teorici più o meno astratti, ma alle condizioni vere del nostro paese e del traffico.

Forse non abbiamo fatto bene ad assumere impegno di presentare il disegno di legge definitivo entro il 1906, perchè non ostante la buona volontà del Governo, potrebbe non adempiersi a questa promessa: ma ricordo che la legge del 22 aprile 1905 aveva segnato come ultimo termine il 31 dicembre 1905 per la presentazione dello stesso disegno di legge: siamo quindi in ritardo di un anno, ed a me parve prudente di non lasciare *sine die* la risoluzione del formidabile problema.

Vengo ora ad alcune questioni particolari sollevate dall'onorevole relatore. Una questione assai grave è quella che riflette le stazioni ingombre, ed egli ha chiesto con quali criteri procederà il Governo per siffatte dichiarazioni, poichè il danno del commercio può essere grande. La medesima domanda mi fu rivolta nell'altro ramo del Parlamento, ed io assicurai allora la Camera, come assicuro oggi il Senato, che in tali dichiarazioni si procederà sempre con criteri eminentemente ristrettivi.

Soltanto in alcune stazioni per un certo numero di giornate si può verificare l'ingombro; si determina il giorno in cui l'ingombro comincia; non si dichiara quando finisce, poichè ciò dipende dalle successive operazioni; ma sebbene non si dichiara quando l'ingombro cessa, è bene che l'onorevole relatore noti che la direzione generale delle ferrovie finora ha dichiarate ingombre soltanto 5 o 6 stazioni, e per periodi brevi.

La dichiarazione che durò più a lungo fu per la stazione di Napoli, le cui condizioni sono tali che dal 1864 non vi si fecero ampliamenti e pure questo ingombro non durò che per 6 o 7 giorni.

Due punti io ho tenuto a che fossero chiaramente enunciati nel decreto: primo, che l'autorità giudiziaria fosse assolutamente incompe-

tente a giudicare se a ragione o a torto fu dichiarata ingombra una stazione. Se avessimo ammesso la competenza giudiziaria, noi avremmo visto il più umile pretore dichiarare che le ferrovie di Stato avessero commesso un atto arbitrario.

Un altro punto sul quale egualmente deve ritenersi incompetente l'autorità giudiziaria è quello di sindacare se il pubblico che si rivolge alle stazioni scarichi o non la quantità di merci che potrebbe.

Questo è un giudizio di estimazione che non può essere assolutamente sindacato dall'autorità giudiziaria. Salvo questi due criteri che devono salvaguardare l'Amministrazione dello Stato da aggressioni giudiziarie, il Senato può riposar tranquillo che nella dichiarazione di ingombro, si procederà sempre cautamente.

Accettai la proposta che questi articoli non avessero valore definitivo, ma solo fino a che non verrà il progetto di ordinamento definitivo, perchè spero che a quel tempo i nostri impianti ed i raddoppiamenti di binari, e l'ampiamiento delle stazioni, saranno tali che potremo rinunciare a questo provvedimento.

Vengo all'art. 8 sul quale il relatore mi ha domandato uno schiarimento.

L'art. 8, come è noto al Senato, ha antiche origini in progetti che non ebbero l'onore di esser discussi ed approvati. Dichiarata una volta la pubblica utilità, di questa non si può più discutere, se si tratta di procedere soltanto all'ampiamiento dell'opera pubblica già dichiarata di pubblica utilità. Non si possono dolere i proprietari che non venga una dichiarazione nuova di pubblica utilità, quando essa è già stata fatta, e per le nuove opere deve ritenersi sufficiente.

Si è detto quindi che per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie dello Stato contenuti entro i 50 metri — il progetto Tedesco diceva 100 — la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, previa approvazione dei progetti da parte del Comitato d'amministrazione.

Ora l'onorevole relatore richiedeva: ma con l'aver voi riconosciuta oziosa una nuova dichiarazione di pubblica utilità, si intende che la disposizione si riferisca soltanto a quei terreni i quali sono contenuti entro la zona dei 50 metri purchè siano contigui alla ferrovia? Questo

è il dubbio, se cioè l'articolo debba ritenersi applicabile unicamente a quei terreni mantenuti fra i 50 metri e contigui alla ferrovia oppure anche a quei terreni che essendo contenuti nei 50 metri non sono contigui.

Io non sono autorizzato a dare una interpretazione autentica della legge perchè questo sarà il compito dell'autorità giudiziaria, ma leggendo il testo dell'articolo come è, ritengo che non facendo esso menzione alcuna della contiguità, a me pare che basti la condizione che i terreni siano inclusi entro i 50 metri, siano o non siano essi contigui.

Perciò ritengo che l'articolo debba interpretarsi in senso ampio.

In quanto all'art. 10 riconosco che la vera interpretazione di questo articolo è data dal secondo comma e potrei aggiungere che è data anche da tutti i precedenti parlamentari, perchè l'articolo è nato in occasione di speculazioni giudiziarie organizzate soprattutto in alcune regioni d'Italia a danno delle ferrovie, giovandosi delle disposizioni della legge dei conciliatori.

Essendo assicurato ai patrocinatori un certo emolumento, superiore talvolta all'indennizzo, si facevano tali liti appunto per dare il modo ai patrocinatori di guadagnare cotesto emolumento.

La tabelle pubblicate al riguardo erano così eloquenti che si vide la necessità di porre un freno a questa speculazione.

Il primitivo progetto diceva che fosse in ogni caso da tenere incompetente il conciliatore e si dovesse sempre adire almeno il pretore.

A me pareva ciò troppo grave, e proposi alla Camera, la quale lo accettò, un altro sistema, che del resto è già in uso, che non fosse ammissibile, l'azione giudiziaria finchè non fosse stato proposto reclamo amministrativo. Proposto questo, la direzione ferroviaria di Stato lo accoglierà se lo troverà fondato; se poi, entro i 40 giorni non avrà deciso o in un senso o nell'altro, rimarrà aperta la via dinnanzi alla autorità giudiziaria.

Poche parole dirò intorno alle petizioni pervenute alla Commissione. Ne vennero molte anche nell'altro ramo del Parlamento e riguardavano soprattutto i movimenti avvenuti nel personale, in occasione della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato e so-

prattutto dei passaggi dal Ministero dei lavori pubblici all'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Era evidente che non fosse compito parlamentare esaminare il valore di tali reclami e di giudicarne. Ritenni che questa era materia di competenza dell'autorità amministrativa in sede contenziosa o gerarchica, e fu allora che proposi, e fu accettato, di deferire alla IV sezione del Consiglio di Stato le contestazioni che fossero proposte per lesioni degl'interessi legittimi dei funzionari in occasione della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

E, perchè non paresse illusorio il provvedimento, proposi che fossero reintegrati in tempo i funzionari e che il termine di 60 giorni decorresse dalla pubblicazione di quel certo ordine di servizio.

Naturalmente la IV sezione del Consiglio di Stato dovrà essere fornita di personale sufficiente per attendere al nuovo e grave ufficio che la fiducia del Governo e del Parlamento le affida, di giudicare i reclami del personale.

Altre petizioni l'onorevole relatore diceva essere pervenute all'Ufficio centrale le quali si riferivano alle competenze accessorie, materia assai difficile, che non si può regolare evidentemente per legge, la quale può divenire iniqua contro il pensiero del legislatore, per il mutare delle condizioni locali.

Questa questione delle competenze accessorie fu vivamente dibattuta anche dinanzi all'altro ramo del Parlamento; e mentre nel disegno di legge presentato dal mio predecessore si diceva che la materia dovesse regolarsi per legge, e ciò in conformità della legge 22 aprile 1905 io proposi, e l'altro ramo del Parlamento accettò, che questa materia fosse riservata al potere esecutivo come era stata riservata nel 1902, quando ebbero luogo quelle convenzioni con le Società ferroviarie, per cui lo Stato dette 10 milioni per migliorare le condizioni dei ferrovieri e si stabilì che si dovessero rivedere gli organici e le competenze accessorie.

E appunto perchè non paresse che il Governo del Re potesse procedere alla revisione soltanto per delegazione e per affermare che vi procedeva per diritto proprio, perchè tale è l'intrinseca natura della materia, fu dichiarato che si potesse modificare per decreto Reale.

Posso assicurare il Senato che nell'esame di

questo argomento la direzione delle ferrovie di Stato ha proceduto e procederà con la massima equanimità. Ci sono i diritti acquisiti. È una materia che ha un sostrato storico. Le competenze esistevano presso tutte le Società, e ciascuna aveva disciplinato questa materia con criteri diversi.

Ora il Senato intende quanto sia arduo il compito della direzione delle ferrovie di unificare questa materia, rispettare i diritti acquisiti e tener conto dei bisogni che si vanno man mano svolgendo.

Posso assicurare il Senato che si procederà con ogni equanimità; e, quando fosse dimostrato che qualche errore fosse stato commesso, avremo il modo di provvedere, non essendoci preclusa la via di farlo con successivo decreto Reale.

Confido che il Senato darà voto favorevole a questo disegno di legge che risolve le questioni più gravi e più urgenti: quelle che le condizioni del traffico e del personale richiedono siano, per l'esperienza dei fatti, sollecitamente risolte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Nomina di un'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente sulla natura dei patti agrari.

Nomina di una inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse.

Pregherei il Senato di affidare l'esame di questi disegni di legge a un solo Ufficio centrale, attesa la grande connessità della materia.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

Se il Senato non dissente, s'intenderà appro-

vata la proposta del Presidente del Consiglio di deferire l'esame di questi progetti ad un solo Ufficio centrale.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907;

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1905-906.

A nome mio poi e del collega dei lavori pubblici, presento il disegno di legge:

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso della ex-rete Sicula.

A nome del mio collega degli affari esteri, presento poi questi tre disegni di legge:

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata in Costantinopoli;

Stanziamento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia »;

Maggiore assegnazione di lire 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » sul bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti, a seconda della competenza, o agli Uffici o alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie di Stato ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ordinamento provvisorio per l'esercizio delle ferrovie dello Stato sancito dalla legge 22 aprile 1905, n. 137, in quanto non sia modificato dalla presente legge, rimarrà in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo, le quali dovranno essere presentate al Parlamento entro l'anno 1906.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio decreto 22 febbraio 1906, n. 36, che approva provvedimenti di urgenza per migliorare le condizioni di servizio delle ferrovie dello Stato, è convertito in legge con modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5, nel testo seguente:

Art. 1. La facoltà attribuita all'Amministrazione delle ferrovie dall'articolo 117, lettera o), delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti, di ridurre fino di un terzo il termine per il ritiro della merce, e di aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta, può estendersi, per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile, anche alle stazioni non ingombre durante i periodi di traffico più intenso.

Art. 2. Durante la sospensione di accettazione di merci per una stazione dichiarata ingombra, rimangono sospesi, per le merci ad essa indirizzate o in transito per la medesima, i termini di resa stabiliti dagli articoli 58 e 70 delle tariffe, e dalle condizioni vigenti per i trasporti di merci a piccola velocità accelerata. I giorni non lavorativi o dichiarati tali dalle autorità portuali, saranno computati, per le merci in arrivo o in partenza da scali marittimi, in aumento del periodo di tempo consentito dalle disposizioni dei citati articoli, per la esecuzione dei trasporti.

Art. 3. Cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e 5 del Capo I dell'allegato 8 alle tariffe e condizioni per i trasporti, in quanto

riguardino la facoltà dei destinatari di effettuare riseduzioni da scalo a scalo fra le stazioni di Genova P. C. locale e Genova P. P. e fra le dette stazioni e gli scali, e di far eseguire manovre speciali per la spinta dei carri da un punto all'altro di uno scalo. Rimangono però ferme le disposizioni stesse per la prima e la seconda fermata di Sampierdarena.

Art. 4. Negli scali marittimi di Genova è in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di inviare a sue spese, preavvisandone il destinatario, ad una calata diversa da quella indicata dal mittente sul documento di trasporto, i carri carichi che nella località designata non potessero essere, per causa di ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente consegnati.

Art. 5. Nelle stazioni nelle quali, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli impianti o per altra causa qualsiasi, non carica o non iscarica giornalmente le merci ascritte alle ultime tre classi in quantità corrispondente all'affluenza del traffico, è data facoltà all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico ed allo scarico delle merci stesse. Le merci scaricate verranno depositate a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio.

È pure data facoltà all'Amministrazione di eseguire direttamente il trasporto a domicilio delle merci predette e anche di quelle delle prime cinque classi.

I trasporti, pei quali l'Amministrazione userà della facoltà di eseguire direttamente il carico completo, non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, e a quelle dell'articolo 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.

I pesi indicati come minimi per le dette tariffe saranno considerati quali minimi per ogni singola spedizione.

Per le operazioni di carico e per quelle di scarico, l'Amministrazione percepirà il diritto fisso in vigore di lire 0.515 per tonnellata, salvo a convenire cogli interessati una quota minore, se le circostanze locali lo permettono.

Per il trasporto a domicilio varranno i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore.

L'Amministrazione ferroviaria darà notizia del giorno in cui comincerà a fare uso delle facoltà suindicate, mediante avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

Art. 6. Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, saranno approvate le modificazioni che in conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovranno introdursi nelle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti.

Analogamente saranno approvate le opportune varianti alla forma delle richieste di spedizione.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge rimarranno in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo.

(Approvato).

Art. 4.

La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale.

Le tabelle delle competenze accessorie potranno essere modificate con successivi decreti Reali.

L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovrà eccedere la somma di 7 milioni di lire.

(Approvato).

Art. 5.

Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, passato definitivamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1906, avrà le qualifiche conferite dal Comitato d'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137,

nonchè gli stipendi, in base ai quali furono dal Comitato medesimo stabilite le indennità previste dal succitato articolo, coi relativi avanzamenti e con le competenze accessorie dell'ordinamento del personale della rete Mediterranea, salve le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e dell'art. 1 della legge 3 luglio 1902, n. 248.

Al personale suddetto sarà applicato il regolamento pel personale della rete Mediterranea, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente circa il trattamento di pensione.

(Approvato).

Art. 6.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato pubblicherà entro il mese di agosto 1906, con apposito ordine generale di servizio, un elenco contenente l'indicazione del personale sia proveniente dalle Società, sia dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate, che dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 abbia avuto promozioni di grado, aumenti di stipendio o paga ed assegnazione di gradi, di stipendi e di competenze accessorie.

È fatta facoltà al personale di qualsiasi provenienza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del detto ordine di servizio, di ricorrere contro i provvedimenti medesimi alla IV Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3^a).

Sarà pure ammesso il ricorso alla IV Sezione a termini del citato articolo 24 contro i successivi provvedimenti di nomina, promozione ed aumento di stipendio o paga, e contro i provvedimenti disciplinari di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione, deliberati dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Il termine di giorni 60 decorrerà dalla pubblicazione dei successivi ordini generali di servizio, che saranno mensilmente pubblicati a cura della Direzione medesima.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, se

appartenenti al ruolo organico, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'importo della pensione o dell'indennità spettante sarà ripartito fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti agli impiegati prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

Sono mantenute per gli impiegati stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212, (serie 2^a) per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni rilasciate dagli impiegati all'atto della loro ammissione in servizio.

Gli impiegati provenienti dal Regio Ispettorato generale, se appartenenti al ruolo transitorio del personale aggiunto, hanno facoltà fino al 30 settembre 1906 di iscriversi con decorrenza 1° gennaio 1906, al nuovo Istituto di previdenza, di cui nella legge 29 marzo 1900, n. 101.

Quelli che avranno esercitato tale facoltà, ed in caso di morte le loro vedove ed i figli, avranno diritto, oltre al trattamento loro dovuto dall'Istituto, di ricevere dal Tesoro, in tutti i casi previsti dall'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, il pagamento di quanto loro sarebbe spettato al 31 dicembre 1905 in base a detto articolo, se fossero stati allora collocati a riposo o dispensati dall'ufficio.

Per gli altri e per le loro famiglie sarà mantenuto, anche dopo il 1° gennaio 1906, il trattamento previsto dalla citata legge 3 marzo 1904, n. 66, restando a carico del Tesoro quanto sarebbe spettato, in base alla legge stessa, al 31 dicembre 1905, agli impiegati medesimi, se a quella data fossero stati collocati a riposo o dispensati dall'ufficio, ed il rimanente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli impiegati provenienti dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dal Regio Ispettorato generale, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, a sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul personale della rete Mediterranea, quando siano scaduti i termini prefissi senza che vengano riammessi

in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, salvo ai medesimi il diritto di conseguire quella pensione di riposo o quell'altra indennità, che a termini di legge ed a sensi del presente articolo, possa loro competere.

(Approvato).

Art. 8.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I lavori di ampliamento, miglioramento e riparazione, necessari sulle ferrovie esercitate dallo Stato, possono, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, quando i beni da espropriare siano contenuti nel limite suindicato.

Quando i beni da espropriare eccedano il limite suindicato, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti i contratti od atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

(Approvato).

Art. 10.

Non può essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e sieno trascorsi

quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Si potrà tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari per la Sicilia » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 305).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Richiamo la benevola attenzione dell'onor. ministro dei lavori pubblici sulla raccomandazione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale riguardante altre linee ferroviarie della Sicilia non comprese in questo disegno di legge, e soprattutto su quella linea Leonforte-Giardini, la quale partendo dalla spiaggia della provincia di Messina, si inoltra per la valle dell'Alcantera, allacci diversi importanti centri di popolazione e li mette in comunicazione, da un lato col centro dell'isola, e dall'altro con Messina, capoluogo della provincia.

Sull'importanza di questa linea non mi fermo; giacchè negli archivi del Ministero dei lavori pubblici vi sono molti documenti coi quali tale importanza è stata riconosciuta. Tale importanza è maggiore di quella di una semplice linea locale. Vi è stato anche un momento in cui è stata creduta una linea di importanza militare. Difatti anche lo stato maggiore italiano ha dichiarato che sarebbe di una grande utilità poter avere una più diretta comunicazione tra Messina e il centro dell'isola: però alla condizione che non fosse fatta a scartamento

ridotto; la quale cosa non si può certo oggi richiedere, dal momento che questa linea non è stata compresa tra quelle che si fanno dallo Stato coi metodi ordinari. Non ostante che sia stata riconosciuta l'importanza anche nell'altro ramo del Parlamento, di una linea simile come utile alle comunicazioni di Messina, essa non fu compresa tra quelle contenute in questo disegno di legge e fu rimandata tra quelle le quali dovranno essere costituite per mezzo del sussidio chilometrico. Ora l'Ufficio centrale non ha dimandato di mutare questo sistema; solo dimanda delle agevolazioni, degli incoraggiamenti che lo Stato potrebbe dare perchè almeno questo sistema sia applicato. Dimanda l'aiuto se non altro per i progetti, giacchè una delle difficoltà per fare applicare il metodo di un consorzio è stata precisamente la compilazione del progetto. Il progetto che la provincia fece fare non poté essere accettato, o perchè le persone incaricate non erano sufficientemente competenti, o perchè degli interessi divergenti avevano introdotto modificazioni non accettabili.

A me pare, e credo di non andare errato, che soltanto il Governo potrà fare compilare un progetto il quale tenga giusto conto delle esigenze delle diverse località, e dei diversi interessi che si collegano a questa linea. Non sarebbe certo domandar troppo il chiedere che lo Stato voglia venire in soccorso delle difficili condizioni di quella provincia, intervenendo almeno negli studi necessari per compilare un progetto il quale possa poi essere adottato da un consorzio; che faccia insomma quanto è possibile per incoraggiare e promuovere tale consorzio e applicare così il metodo dei sussidi chilometrici; tutto questo non mi pare troppo anche se dovesse formare oggetto di una eccezione e di un favore.

Tutti conoscono le condizioni in cui si trova la città di Messina e non per colpa sua o di altri, ma per il corso stesso del commercio, il quale ha preso nuove vie. Quella città si trova in grande decadenza economica, appunto perchè la più gran parte del suo commercio si è sviato.

Un valido aiuto lo Stato potrebbe dare a quella benemerita città agevolando quelle comunicazioni che possono mantenere una certa attività economica, almeno quelle che la riuniscano con i comuni della propria provincia e delle provincie attigue, e coll' interno dell'isola.

La raccomandazione quindi che l'Ufficio centrale fa potrebbe avere in questo caso un'applicazione; certo non si potrà facilmente presentare qualche altra occasione, ed un simile insieme d'interessi i quali richiedano provvedimenti simili a quelli che ora io invoco. Non pretendo che si riporti Messina alla sua antica attività, ciò purtroppo non sarebbe possibile, ma si può benissimo venire in aiuto delle sue condizioni, e mitigare alcune cause della sua decadenza.

L'aiuto dello Stato sarebbe in favore di una città che è una delle più benemerite per la causa della libertà, e anche una delle più civili dell'isola se non la più civile addirittura. Non si tratta poi di interessi ristretti all'una o all'altra località, ma di venire in aiuto alla vita di una intera provincia, e di importanti centri di popolazione, e credo che sia legittima una eccezione alle regole ordinarie e lodevole la sollecitudine del Governo nel farsi promotore e guida per organizzare un consorzio che riesca a fare costruire la importante linea ferroviaria di Giardini-Leonforte almeno col metodo dei sussidi chilometrici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Rispondo subito al senatore Cannizzaro dichiarandogli che, come ho avuto occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, a mio parere, il problema ferroviario della Sicilia non è esaurito con questa legge.

Questa legge non è che l'attuazione di una antica promessa, la costruzione della Castelvetro-Porto-Empedocle, la quale fu da prima deliberata a scartamento ordinario e, quando si riconobbe l'utilità di costruirla invece a scartamento ridotto, si pensò a provvedere a tutte le altre linee che formano tema di questo disegno di legge.

Ora non si può dire con ciò di aver fatto tutto il nostro dovere in fatto di costruzioni ferroviarie verso l'Isola patriottica della Sicilia. Sull'utilità della costruzione della linea Taormina-Giardini non sorge dubbio; ma sul modo di attuazione può sorgere dissenso, perchè non sempre è possibile costituire legalmente un Consorzio, o avere offerte serie da Società costrut-

trici, non ostante i più larghi sussidi chilometrici stabiliti.

Si è costituito un Consorzio per la costruzione della linea Nicosia-Paternò. Questo Consorzio fin dallo scorso marzo ha presentato la sua domanda ed il progetto di massima da esso presentato si trova nell'Ufficio del circolo ferroviario di Palermo, ed io ho fatto premure perchè sollecitasse l'esame del progetto ed attendendo che si compia l'istruttoria necessaria per poter procedere alla concessione. Non posso dire altrettanto per le altre linee perchè altri Consorzi non si sono costituiti, e devo dire all'onor. Cannizzaro che non vedo nemmeno lontanamente prossima la costituzione di altri Consorzi o Società le quali vogliono chiedere la concessione di nuove linee ferroviarie.

Ciò che io posso fare è questo: cosciente dei doveri del Governo, io non mi limiterò, giovandomi del patto della liquidazione con la Sicula, ad acquistare solamente quei progetti che si riferiscono alle linee contemplate in questo disegno di legge; io acquisterò tutti o quasi tutti i progetti di costruzione delle ferrovie della Sicilia, perchè una delle difficoltà maggiori in Sicilia è la compilazione dei progetti, importanto questi una spesa, il più delle volte, superiore alle forze dei comuni cui dette linee interessano.

Si convinca il senatore Cannizzaro della buona volontà mia di fare tutto quello che potrò perchè le linee secondarie della Sicilia vengano costruite, confidando nell'aiuto del mio vicino ministro del tesoro che tiene i cordoni della borsa e quindi è sempre il padrone della situazione.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Non mi resta che ringraziare l'onor. ministro sperando che si presenti presto l'occasione di manifestare la sua buona volontà.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Queste ferrovie si devono costruire, come è detto nella relazione, a scartamento ridotto, cioè di 95 centimetri, e non occorre fare commenti su tale misura che risulta la più conveniente. Solamente conviene osservare che in un'altra legge si parla di diverse forme di ferrovie a scartamento ridotto, e cioè alcune a 95 centimetri, altre ad un metro, altre ancora a un metro e cinque centimetri.

Ciò premesso, appare desiderabile che il Governo procuri di tenere per norma la massima uniformità. Una volta che, come si fa con questa legge, si adotta per un gruppo di ferrovie, la sezione di 95 centimetri, non c'è ragione di costruirne altre, variandone la sezione di cinque o dieci centimetri. Ciò che importa è che tutte abbiano la stessa sezione, affinchè il materiale mobile sia uniforme, e quel che serve per una linea possa servire per l'altra.

Fu un errore quello di escludere prima d'ora le ferrovie a sezione ridotta. Sembrava che i paesi i quali dovevano essere percorsi dalle nuove linee, subissero, per così dire, una umiliazione, nel possedere ferrovie non a scartamento ordinario; mentre era tanto necessario costruire ferrovie economiche per costruirne in maggiore quantità. Per le linee principali e di grande traffico lo scartamento ordinario è indispensabile, per evitare le interruzioni ed i trasbordi delle merci; ma quando si tratta delle linee destinate ad un piccolo movimento commerciale, e specialmente di una piccola rete come quella che ci sta dinanzi, e che deve servire a bisogni circoscritti, è più che mai opportuna la sezione ridotta, che permette molte economie nella costruzione, anche derivanti dalla possibilità di adottare curve di piccolo raggio. Ciò che importa ora affermare si è che, volendosi costruire ferrovie a sezione ridotta, debbesi adottare per tutte una medesima sezione, affinchè il materiale mobile di ciascuna possa, occorrendo, essere impiegato in tutte le altre.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente l'osservazione dell'onor. Cadolini è giustissima. Sappiamo tutte le difficoltà a cui si va incontro a causa della diversità di scartamento. Le ferrovie russe, per esempio, hanno uno scartamento diverso delle altre, il che rende perciò difficile il traffico; quindi sono pienamente d'accordo con l'onorevole Cadolini che si debbano costruire le linee complementari di Sicilia col medesimo scartamento.

In quanto alle altre del continente io non prendo un impegno assoluto.

L'impegno che io posso prendere in questo momento è che, potendoci giovare del tratto Palermo-Corleone, si seguirà quello scartamento

di 0.95, perchè quello è lo scartamento normale ridotto e si deve perciò raccordare con le linee complementari della Sicilia.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo provvederà alla costruzione diretta delle ferrovie complementari, a sezione ridotta, della Sicilia, autorizzate con l'articolo 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone, autorizzate con l'articolo 6 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Esso si varrà all'uopo degli studi e progetti preparati dalla Società per la rete Sicula, riveduti, in quanto occorra, anche al fine di assicurare che, a maggiore economia nella spesa, il tracciato definitivo sia tale da utilizzare quanto più sia possibile le strade ordinarie, in conformità al disposto dell'art. 15 della citata legge 9 luglio 1905, n. 413.

(Approvato).

Art. 2.

Per le spese occorrenti per la costruzione delle dette linee, il Governo si varrà della somma di lire 3,500,000 già stanziata per le linee stesse nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1905-906 in dipendenza della tabella A, annessa alla legge 9 luglio 1905, n. 413.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo, esauriti gli stanziamenti di cui all'articolo precedente, provvederà alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti o con altri Istituti, sulla base di un interesse non superiore a 3.65 per cento, e della corresponsione di annualità, da inserirsi nel bilancio del tesoro in surrogazione di quelle già autorizzate per la concessione di dette linee alla industria privata, e per un periodo non maggiore di quello ammesso per la

concessione stessa, oppure mediante obbligazioni ferroviarie di tipo ordinario.

(Approvato).

Art. 4.

Entro due mesi dall'approvazione della presente legge, saranno costituiti gli uffici ed iniziate le espropriazioni allo scopo di mettere mano immediatamente ai lavori di costruzione, i quali saranno regolati in modo da garantire il completamento e l'esercizio di tutte le linee entro 5 anni.

(Approvato).

Art. 5.

Le provincie traversate od interessate alla costruzione delle dette linee saranno esonerate dai contributi che le leggi 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a, e 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a, hanno stabilito a carico delle provincie quando la costruzione fosse compiuta a diretta cura dello Stato, e con le agevolzze contemplate dalle vigenti leggi.

(Approvato):

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge intitolato: « Proroga del termine stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazione in tema di volture catastali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato di un anno il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per la esecuzione delle volture catastali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il porto di Porto Torres è classificato in prima categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale, ferma restando l'attuale sua classificazione secondo il Regio decreto 3 giugno 1888, n. 5477, per le opere interessanti il commercio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dei Regi ospedali riuniti di Livorno » (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore dei Regi ospedali riuniti di Livorno ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Commissione amministratrice dei regi ospedali riuniti di Livorno, eretta in ente morale

con Regio decreto 20 marzo 1865, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire con esenzione di ogni tassa erariale, a beneficio della pia istituzione, con l'onere di concorrere col 15 per cento del netto ricavo alla costruzione di case popolari ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri del mandamento di Mogoro e aggregazione dai medesimi alla pretura di Sanluri » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I comuni di Lunamatrona, Collinas, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei e Villanovaforru sono separati dal mandamento di Mogoro e aggregati alla pretura di Sanluri.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione sulla proposta di aggiunta all'art. 32 del regolamento del Senato, e prego i signori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In adempimento dell'incarico avuto dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione speciale, incaricata dell'esame dei disegni di legge presentati oggi dal ministro della marina, i signori senatori Bacci, Biscaretti, Carafa d'Andria, Conti, Frigerio, Pucci e Roux.

A comporre la Commissione speciale incaricata dell'esame dei due progetti di legge, relativi al riscatto delle Meridionali e alle transazioni con la Società Mediterranea, ho chiamato i signori senatori Borgatta, Cavalli, Guala, Lanzara, Melodia, Mezzanotte, e Pelloux Leone.

Prego queste due Commissioni, stante l'urgenza, di volersi riunire domani mattina stessa per l'esame dei disegni di legge loro affidati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (Aumento di un maggior generale per il Comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali) ». (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al testo unico sull'ordinamento dell'esercito (Aumento di un maggior generale per il Comando generale dell'arma dei Carabinieri Reali) » (N. 308).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216, del 2 giugno 1904,

n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14: ad « un ufficiale generale addetto (maggiore generale) » sostituire: « due ufficiali generali addetti (maggiori generali) »;

b) nella tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale: ad « 88 maggiori generali » sostituire: « 89 maggiori generali »; a « 141 totale » sostituire: « 142 totale ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 307).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 307).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico dell'attuale personale dell'Amministrazione centrale della guerra è stabilito dal 1° luglio 1906 in conformità della tabella che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, che per effetto dell'applicazione del ruolo organico stabilito dalla presente legge risulteranno in eccedenza, saranno conservati in soprannumero coll'intero stipendio.

(Approvato).

TABELLA UNICA.

Ruolo organico per l'attuale personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

GRADI	Organico complessivo	Organico dei posti spettanti ad impiegati civili di ruolo (1)	Organico dei posti che possono spettare ad ufficiali in servizio attivo permanente o in posizione ausiliaria	Stipendio annuo	Importo della spesa	Somma totale	
Ministro	1	»	»	25,000	25,000	35,000	
Sottosegretario di Stato	1	»	»	10,000	10,000		
	2				35,000		
Carriera amministrativa e di ragioneria.							
Direttori generali	5	2	3	9,000	45,000	936,500	
Direttori Capi di Divisione di 1 ^a cl.	9	9	»	7,000	63,000		
Id. di 2 ^a cl.	11	7	4	6,000	66,000		
Capi Sezione di 1 ^a classe	32	32	»	5,000	160,000		
Id. di 2 ^a classe	30	24	6	4,500	135,000		
Segretari di 1 ^a classe	45	45	»	4,000	180,000		
Id. di 2 ^a classe	35	35	»	3,500	122,500		
Id. di 3 ^a classe	25	25	»	3,000	75,000		
Vice segretari di 1 ^a classe	24	24	»	2,500	60,000		
Id. di 2 ^a classe	15	15	»	2,000	30,000		
	231	218	13		936,500		
Carriera d'ordine.							
Archivista Capo	1	»	»	4,000	4,000		569,900
Archivisti di 1 ^a classe	5	»	»	3,500	17,500		
Id. di 2 ^a classe	20	»	»	3,200	64,000		
Id. di 3 ^a classe	50	»	»	2,700	135,000		
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	100	»	»	2,200	220,000		
Id. di 2 ^a classe	58	»	»	1,800	104,400		
Id. di 3 ^a classe	15	»	»	1,500	22,500		
Assistente alla Biblioteca Centrale	1	»	»	2,500	2,500		
	250				569,900		
Personale di servizio	»	»	»	»	»	110,850	
						1,652,250	

(1) Un posto di Capo Divisione e tre posti di Capo Sezione saranno occupati da impiegati civili di ruolo quando sarà tolto il relativo incarico agli ufficiali che attualmente ne disimpegnano le funzioni.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Per l'interpellanza
del senatore Colonna Fabrizio.**

PRESIDENTE. Essendo presente il Presidente del Consiglio, lo prego di voler dichiarare se accetta l'interpellanza presentata dal senatore Fabrizio Colonna, già annunciata in altra tornata, circa i provvedimenti intorno alle leggi di abolizione delle servitù di pascolo, gnativo, ecc. nelle ex provincie pontificie, e quando intenda rispondervi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto l'interpellanza del senatore Colonna, e sono agli ordini del Senato.

COLONNA F. Se il Presidente del Consiglio non ha difficoltà, lo pregherei di permettermi di svolgere domani la mia interpellanza, in principio di seduta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione sopra la proposta di una aggiunta all'art. 32 del regolamento del Senato:

Senatori votanti	78
Favorevoli	65
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina della Commissione per il regolamento interno del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*);

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia (N. 305 - *urgenza*),

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di voltture catastali (N. 338);

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali) (N. 308 - *urgenza*);

Tombola telegrafica a favore dei Regi Spedali riuniti di Livorno (N. 329);

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri dal mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri (N. 328).

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra (N. 307 - *urgenza*);

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione (N. 316).

III. Interpellanza del senatore Colonna Fabrizio ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio sopra i provvedimenti che intendono prendere onde la legge 28 luglio 1882 - 2 luglio 1891 sull'abolizione della servitù di pascolare, legnare, ecc., ecc., nelle ex-provincie pontificie, ritorni al suo scopo, e non sia pretesto di deplorate agitazioni agrarie.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche e variazioni ai residui di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 333-*urgenza*);

Aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli (N. 315);

Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906, dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica (N. 350);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale di Chieti (N. 343);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 334);

Autorizzazione ad applicare provvisoriamente modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 336);

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nella parte relativa all'applicazione

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1906

della sovratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero (N. 337);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 325);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,081,300.96 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative (N. 320);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 321);

Proroga del termine fissato per la zona monumentale nella città di Roma (N. 341 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1906 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

